



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
**(Provincia di Grosseto)**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 15/03/2013 e modificato con:

delibera di C.C. n. 42 del 19/04/2013

delibera di C.C. n. del

## **INDICE**

**Articolo 1** – Istituzione presupposto dell'imposta

**Articolo 2** – Soggetto Passivo e assolvimento degli obblighi tributari

**Articolo 3** – Misura dell'imposta

**Articolo 4** - Esenzioni

**Articolo 5** – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

**Articolo 6** – Versamento dell'imposta

**Articolo 7** – Disposizioni in tema di accertamento

**Articolo 8** - Sanzioni

**Articolo 9** – Riscossione coattiva

**Articolo 10** – Importi minimi

**Articolo 11** – Rimborsi e compensazioni

**Articolo 12** - Contenzioso

**Articolo 13** – Responsabile dell'imposta

**Articolo 14** – Disposizioni transitorie e finali

## **Art. 1**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

**1.** Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.

**2.** Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto che offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Alberghi
- Residenze turistico – alberghiere
- Affittacamere
- Bed & breakfast
- Agriturismi
- Campeggi
- Villaggi turistici
- Aree di sosta
- Parchi di vacanze
- Strutture ricettive extra- alberghiere per ospitalità collettiva
- Case per ferie
- Ostelli per la gioventù
- Strutture ricettive extra- alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
- Case appartamenti per vacanze
- Residenze d'epoca
- Residence
- Foresterie
- Tutti gli alloggi con contratti di locazione ad uso turistico

L'imposta si applica nel periodo compreso tra il **1° Aprile e il 30 Settembre** di ciascun anno solare.

**3.** Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1°, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente al finanziamento, diretto e indiretto, totale o parziale, di interventi nel campo del turismo intesi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Promozione turistica, culturale e commerciale;
- b) Servizi di informazione e accoglienza turistica;
- c) Cura e manutenzione del decoro urbano;
- d) Investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali, ad esempio, l'arredo urbano e le luminarie;
- e) Viabilità, segnaletica e manutenzione delle strade comunali;
- f) Interventi a sostegno delle strutture ricettive;
- g) Interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, archeologici e ambientali locali;
- h) Investimenti sulla mobilità locale;
- i) Progetti di sviluppo escursionistici (cavallo, bici, trekking, ecc);
- l) Finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione, con altri enti locali e con associazioni territoriali.

**4.** La Giunta comunale con cadenza annuale presenta al Consiglio comunale una relazione sulla realizzazione degli interventi.

**5.** La distribuzione delle risorse verrà sottoposta al tavolo di concertazione con le Associazioni di categoria dei settori del turismo, commercio e agricoltura, che avrà luogo all'interno del "Panel di indirizzo" comunale previsto dalla normativa regionale istitutiva degli Osservatori Turistici di Destinazione.

## **Art. 2**

### **Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari**

- 1.** Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1 e non risulta residente nel Comune di Castiglione della Pescaia.
- 2.** Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Castiglione della Pescaia.
- 3.** Ai fini del presente regolamento per **gestore della struttura ricettiva** si intende:
  - a) Esercente attività di strutture ricettive di cui al comma 2 dell'articolo 1;
  - b) Esercente attività di mediazione di appartamenti adibiti a locazione turistica;
  - c) Altri soggetti che concedono in locazione appartamenti adibiti a locazione turistica.

## **Art. 3**

### **Misura dell'imposta**

- 1.** Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 2.** L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 1 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 3.** L'Amministrazione Comunale e il Panel di indirizzo dovranno monitorare annualmente gli effetti dell'applicazione dell'imposta e potranno formulare eventuali proposte correttive.

## **Art. 4**

### **Esenzioni**

- 1.** Sono esenti dall'imposta di soggiorno:
  - a. Tutti i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  - b. Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco che soggiornino per esigenze di servizio;
  - c. coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - d. Portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
  - e. Dipendenti che prestano attività lavorativa nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia;
  - f. Strutture ricettive ed appartamenti utilizzati per locazioni turistiche ubicate nei nuclei storici collinari di Buriano, Tirli e Vetulonia.
- 2.** Le esenzioni di cui al comma 1, lettere b), d), e), dovranno essere dichiarate dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con gli appositi moduli redatti dal Responsabile dell'Ufficio tributi.

## **Art. 5**

### **Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

- 1.** Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Castiglione della Pescaia entro il giorno 10/10/2014, il numero totale dei pernottamenti avvenuti presentando il modulo riepilogativo.
- 2.** La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo PEC. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Castiglione della Pescaia.
- 3.** Il Servizio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica per la comunicazione, la riscossione ed il versamento. Relativamente al mancato versamento dell'imposta da parte del cliente il titolare della struttura ricettiva dovrà far compilare, o provvedere direttamente alla compilazione di apposita dichiarazione che verrà fornita dall'Ufficio Tributi del Comune.
- 4.** I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi supporti (cartelli, prezziari delle camere, ecc) dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
- 5.** I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Castiglione della Pescaia.

## **Articolo 6**

### **Versamento dell'imposta**

- 1.** I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno per il periodo considerato utile in relazione alla tipologia delle strutture.
- 2.** Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Castiglione della Pescaia. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
- 3.** Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
- 4.** Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 10 del mese di Giugno a titolo di acconto (per quanto riguarda il periodo di imposta Aprile-Maggio), entro il giorno 10 del mese di Agosto a titolo di acconto (per quanto riguarda il periodo di imposta Giugno-Luglio) ed entro il giorno 10 del mese di Ottobre a titolo di conguaglio (per quanto concerne il periodo di imposta Agosto-Settembre).
- 5.** Il versamento potrà avvenire, indicando nella causale l'oggetto, il periodo di riferimento e l'anno, con le seguenti modalità:
  - a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
  - b) accredito sul conto corrente bancario o versamento elettronico intestato al Comune di Castiglione della Pescaia.

## **Art. 7**

### **Disposizioni in tema di accertamento**

- 1.** Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.

**2.** I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1<sup>^</sup>, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'articolo 24, comma 1<sup>^</sup>, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

**3.** Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161<sup>^</sup> e 162<sup>^</sup>, della L. n. 296/2006.

## **Art. 8 Sanzioni**

**1.** Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1<sup>^</sup>, primo periodo, e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

**2.** Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1<sup>^</sup>, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1<sup>^</sup>, del D.Lgs. n. 267/2000.

**3.** La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 7, comma 1<sup>^</sup>, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo 7, comma 2<sup>^</sup>, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 per ciascun caso.

**4.** Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

**5.** Nell'ipotesi di omesso o parziale versamento dell'imposta riscossa da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni di natura penale.

**6.** Le competenze in ordine all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo saranno attribuite con atto del Segretario comunale.

## **Art. 9 Riscossione coattiva**

**1.** Le somme accertate dall'amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

## **Art. 10 Importi minimi**

**1.** L'ufficio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

**Art. 11**  
**Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 17 e 18 del vigente Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 12,00 (dodici).

**Art. 12**  
**Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno, per il soggetto passivo di imposta, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative, rivolte ai gestori delle strutture ricettive, si applica quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.

**Art. 13**  
**Responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Castiglione della Pescaia.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

**Articolo 14**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento avrà efficacia decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo n. 124 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267. Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini.
2. Il medesimo Regolamento, unitamente alla modulistica prevista, è, altresì, pubblicato, per esteso, sul sito del Comune di Castiglione della Pescaia [www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it](http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it) ed è trasmesso al Ministero delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 52 c. 2 del D.Lgs. 446/1997.

**Verbale n. 12/2014 del 24 aprile 2014**

Il Revisore Unico, viste la proposte di deliberazione del Consiglio Comunale aventi per oggetto:

- proposta deliberativa n. 2/2014, Ufficio: Ufficio Risorse Tributarie, oggetto: “MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA SOGGIORNO” con allegato il relativo nuovo testo del “REGOLAMENTO COMUNALE SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO” (in precedenza approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2013 e modificato con delibera di C.C. n. 42);
- proposta deliberativa n. 3/2014, Ufficio: Ufficio Risorse Tributarie, oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI” con allegato il relativo testo del “REGOLAMENTO COMUNALE TARI”;

*considerato*

- il Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;
- l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 1, lett. b), così come sostituito dall’art. 3 comma 1, lett. o), n.1) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

*premesso*

- che le motivazioni inerenti le modifiche da apportare al regolamento sull’imposta di soggiorno sono dettagliate nelle relative bozze di delibera;
- che è necessario adottare il regolamento comunale TAR per la disciplina del tributo comunale sul servizio di gestione dei rifiuti istituito dall’art. 1 co. 639 L. 147 del 27/12/2013 modificato dal D.L. 16 del 06/03/2014;

*visto*

- la bozza del “REGOLAMENTO COMUNALE SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO” allegata alla relativa proposta di delibera;
- la bozza del “REGOLAMENTO COMUNALE TARI” allegata alla relativa proposta di delibera;
- i relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile;

*esperita*

l’istruttoria di competenza,


*esprime*

per quanto di sua competenza, **parere favorevole** alla proposta di approvazione dei Regolamenti in oggetto.

Castiglione della Pescaia, 24 aprile 2014

Il Revisore Unico

Dott. Michele Agostini



Illustra dettagliatamente il presente punto all'ordine del giorno l'Assessore Federico Mazzarello evidenziando le modifiche apportate al Regolamento in approvazione.

**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
(Provincia di Grosseto)

**PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267**

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

**Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Eventuali allegati n. \_\_\_\_\_

li 17/04/2014

Il Responsabile del Settore  
(Dott.ssa CUTRUPI CATERINA)



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
**(Provincia di Grosseto)**

**PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267**

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

**Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Eventuali allegati n. \_\_\_\_\_

li 17/04/2014



Il Responsabile di Ragioneria  
(Dott.ssa Caterina CUTRUPI)

**Note:**